

# Società Ue, Pex operativa sulle quote qualificate

## Reddito d'impresa

**Codice tributo «1864»  
per la sostitutiva  
su plusvalenze da cessione**

**Michela Folli  
Marco Piazza**

Con l'istituzione del codice tributo «1864» (risoluzione 33/E del 2025), diviene operativo lo speciale regime di tassazione all'1,3% delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate tassabili in Italia, non relative a una stabile organizzazione in Italia, da parte di società ed enti commerciali fiscalmente residenti e soggetti alle imposte sul reddito delle società in uno Stato Ue o See.

Il particolare regime di tassazione – che consiste nell'applicare l'imposta sostitutiva del 26% prevista dall'articolo 5 del Dlgs 461/1997 su una base imponibile ridotta al 5% – è finalizzato a evitare discriminazioni rispetto alle società di capitale ed enti commerciali residenti in Italia che possono beneficiare del regime della participation exemption (si veda la circolare 17/E del 2024 e Assonime, circolare 10 del 2024).

Naturalmente il regime opera solo se sono rispettati i requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a d) dell'articolo 87, Tuir. In particolare: ininterrotto possesso della partecipazione dall'inizio del dodicesimo mese precedente alla cessione; sua iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo esercizio di possesso; esercizio effettivo di impresa commerciale da parte della società oggetto di cessione (sono quindi espressamente escluse le so-

cietà semplici). Inoltre, è necessario che la società di cui si cedono le partecipazioni non sia situata in un paese a fiscalità privilegiata, salva dimostrazione che dalla partecipazione non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Questa ipotesi di tassazione in Italia è remota perché le cessioni di partecipazioni di società commerciali estere da parte di non residenti sono tassabili in Italia solo se depositate in Italia (si veda la risoluzione 12/E del 2021). Altro caso, forse più probabile, potrebbe essere quello della cessione di partecipazioni in holding italiana il cui patrimonio sia prevalentemente investito in società black list (articolo 87, comma 5, Tuir).

Le plusvalenze in argomento vengono dichiarate nella Sezione VI-A del quadro RT del modello Redditi SC (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 aprile 2025) e costituiscono una massa a sé stante, nel senso che eventuali minusvalenze, nella misura del 5%, non possono essere compensate nel periodo d'imposta e nei quattro successivi con plusvalenze finanziarie di altro genere, ma solo con plusvalenze dello stesso tipo.

Allo stato attuale, il concreto campo di applicazione dello speciale regime è sostanzialmente limitato alle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni e quote realizzate da società ed enti commerciali francesi quando non siano coperte dalla convenzione con l'Italia (punto 8, lettera b del protocollo) perché le convenzioni stipulate con gli altri Paesi Ue o See prevedono la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del cedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

